

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26/2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 0000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 1 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante *"Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante *"Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di amministrazione con Deliberazione n. 30/2018 del 6 marzo 2018;
- il Piano Triennale della Performance 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27/2018 del 23 febbraio 2018;
- il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018 ed il bilancio triennale 2018-2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 inerente la nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana nella persona del prof. Piero Benvenuti, coadiuvato dal dott. Giovanni Cinque con funzioni di Sub-commissario, fino alla data di insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di emanazione del medesimo DPCM;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP) entrato in vigore il 23 settembre 2016, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

DATO ATTO che l'articolo 4 del citato D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 indica i limiti alle partecipazioni

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26 /2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 2 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

societarie consentite agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possano detenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società aventi per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo articolo e precisamente di:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che l'articolo 20, comma 1, del citato D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

DATO ATTO che l'articolo 20, comma 2, del citato D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26/2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 0000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 3 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del medesimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

TENUTO CONTO dell'art. 26, comma 12-quinquies, che ha introdotto la seguente disciplina transitoria *"ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113/2017 del 22 giugno 2017 con la quale l'Agenzia ha, tra le altre cose, approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. n. USP-2017-RS-008 del 16 giugno 2017, e la Deliberazione n. 168/2017 del 20 settembre 2017 con la quale l'Agenzia ha approvato l'aggiornamento della Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017;

CONSIDERATO l'esito della sopra citata Revisione straordinaria dalla quale si evincono le seguenti valutazioni:

"2) di valutare le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e e-GEOS S.p.A. non in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure straordinarie di razionalizzazione previste dall'art. 24 del medesimo;

3) di valutare la partecipazione diretta dell'Agenzia Spaziale Italiana nella società ELV S.p.A. attualmente non in contrasto con la disciplina introdotta con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e tuttavia di valutare opportuno, per ragioni economiche e industriali, l'avvio di misure di riassetto della partecipazione da adottare con diverse e specifiche deliberazioni;

4) di confermare le valutazioni già espresse, e le conseguenti azioni adottate, con le Deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 7/2016 del 19 febbraio 2016 e n. 50/2016 del 20 aprile 2016, ossia il recesso dal Consorzio GEOSAT Molise e la messa in liquidazione della società ASITEL, previa trasformazione in S.r.l., riscontrando inoltre, ancorché adottate in anticipo rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la piena

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26 /2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 0000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 4 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

coerenza con le disposizioni contenute nel citato decreto;

5) di valutare, sulla base della relazione Prot. CIRA-POO-17-0501 del 15/06/2017, delle "Schede di rilevazione" trasmesse in data 21 luglio 2017 e della ulteriore relazione prodotta dal CIRA e acquisita in atti dall'ASI al Prot. n. 8513 del 19/09/2017, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di dare mandato al Presidente di trasmettere al CIRA S.C.p.A., la richiesta di adozione di adeguati piani di riassetto, in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", nella versione aggiornata prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017";

VISTE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti concernenti la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. 90/2014, con annessi i *format* di rilevazione dei dati, entrambi da riferire all'annualità 2017, pubblicati in data 21 novembre 2018;

VISTA la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2018", prot. n. USP-2018-RS-003 del 18 dicembre 2018;

CONSIDERATO che dalla citata analisi e ricognizione, le società partecipate direttamente dall'Agenzia alla data del 31 dicembre 2017 sono cinque:

- ASITEL S.r.l. (già ASITEL S.p.A.)
- ALTEC S.p.A.
- CIRA S.C.p.A.
- e-GEOS S.p.A.
- ELV S.p.A.;

DATO ATTO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, le partecipazioni nelle società CIRA S.C.p.A., ALTEC S.p.A. e e-GEOS S.p.A. non sono in contrasto con i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, coerentemente con gli esiti della sopra citata Revisione straordinaria, per la partecipazione in ELV S.p.A., persistevano le ragioni economiche e industriali per l'avvio di un processo di riassetto della partecipazione, processo avviato dall'ASI con la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ASI n. 216/2017 del 10 novembre 2017 e concluso, in data 1° marzo 2018, con la cessione di un consistente ramo di azienda ad AVIO S.p.A. e contestuale modifica statutaria per adeguamento della "Denominazione", mutata in SPACELAB S.p.A. e dell'"Oggetto sociale" riorientato specificatamente in attività di Ricerca e Sviluppo

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26 /2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 0000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 5 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

nel trasporto spaziale e propulsione, generando un rilevante ritorno economico dell'investimento iniziale dell'ASI;

DATO ATTO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, coerentemente con gli esiti della sopra citata Revisione straordinaria, per la partecipazione in ASITEL S.r.l. (già ASITEL S.p.A.), persistevano condizioni di contrasto con i presupposti dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e quindi esistevano le condizioni per la prosecuzione del processo di riassetto della partecipazione, processo avviato con la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 168/2017 del 20 settembre 2017 e conclusosi con liquidazione e la chiusura della società;

DATO ATTO che per le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute attraverso l'unica società controllata CIRA S.C.p.A.:

- Aspen Avionics Inc.
- DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania Scarl
- DASS - Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl
- IMAST Scarl - Distretto sull'Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture
- IR4I Scarl - Cluster Tecnologico Aerospaziale dell'Emilia Romagna
- Scandium for Aerospace S4A S.r.l.
- Aeroporto Oreste Salomone Scarl
- SESAMO Security and Safety Mobility Scarl

con la nota prot. n. 8870 del 27 settembre 2017, il Presidente dell'ASI ha comunicato al CIRA S.C.p.A. gli esiti del processo di revisione straordinaria delle partecipazioni indirette, chiedendo l'avvio di piani di riassetto per tutte le società, con misure di razionalizzazione specifiche per ciascuna società dettagliatamente indicate nella nota medesima;

VISTA la nota ASI prot. n. 12416 del 20 novembre 2018, integrata con e-mail del 23 novembre 2018, con la quale sono stati:

- trasmessi i documenti inerenti le Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti concernenti la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. 90/2014, con annessi i *format* di rilevazione dei dati, entrambi da riferire all'annualità 2017, resi disponibili dal MEF in data 21 novembre 2018;
- richiesti al CIRA una relazione sull'assetto complessivo delle società partecipate, contenente l'analisi dettagliata dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., nonché i piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, con specifica indicazione delle modalità e dei

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26 /2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 0000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 6 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

tempi di attuazione", nonché ogni eventuale ulteriore documento e/o informazione che la società avesse ritenuto utile fornire nell'ambito della procedura in questione;

VISTE le interlocuzioni intercorse in più riprese, anche via e-mail, con il CIRA S.C.p.A. e in particolare la nota CIRA acquisita in ingresso dall'ASI al prot. n. 12949 del 3 dicembre 2018, le email prot. ingresso ASI n. 13041 del 5 dicembre 2018, n.13054 del 5 dicembre 2018 e n. 13646 del 18 dicembre 2018, con le quali sono state fornite informazioni sulle società partecipate dal CIRA e sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione disposte con la Revisione straordinaria delle partecipazioni;

RITENUTO che le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute attraverso l'unica società controllata CIRA S.C.p.A., sulla base delle informazioni fornite con le sopra citate interlocuzioni, continuino a presentare elementi di contrasto con i requisiti di mantenimento ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e che per tale ragione, ai sensi dell'art 20, commi 1 e 2, è necessario che il CIRA S.C.p.A., per esse, prosegua e porti a termine le azioni di riassetto, come individuate in esito alla Revisione periodica di cui al presente provvedimento;

VISTA la Relazione prot. CI-2018-USP-047 del 18 dicembre 2018 presentata dall'Unità Organi e Partecipate;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario ha assunto i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere, nell'ambito dei propri poteri di Consiglio di amministrazione,

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e confermato:

- 1) di approvare la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2018", prot. n. USP-2018-RS-003 del 18 dicembre 2018, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e e-GEOS S.p.A. non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DECRETO N. 26 /2018

asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
Decreti del Commissario Straordinario
Prot. n. 0000026 - 20/12/2018 - REGISTRAZIONE

Pagina: 7 di 7

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2018

devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 medesimo, confermando i medesimi esiti della Revisione straordinaria condotta ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;


- 3) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, la partecipazione diretta dell'Agenzia Spaziale Italiana nella società ELV S.p.A. non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e tuttavia di confermare l'opportunità, per ragioni economiche e industriali, le misure di riassetto della partecipazione, misure adottate e già concluse nel corso del 2018;
- 4) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, le valutazioni già espresse, e le conseguenti azioni adottate, con la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 50 del 20 aprile 2016, ossia la liquidazione della società ASITEL S.r.l. (già ASITEL S.p.A.), riscontrando per essa l'adozione in anticipo rispetto all'entrata in vigore del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di misure di riassetto coerenti con la disciplina prevista nel medesimo decreto, misure adottate e già concluse nel corso del 2018;
- 5) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di trasmettere al CIRA S.C.p.A., opportuna comunicazione in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2018", prot. n. USP-2018-RS-003 del 18 dicembre 2018;
- 6) di provvedere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, alla trasmissione del presente provvedimento di ricognizione alla competente sezione della Corte dei conti e all'apposita struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Piero Benvenuti

- OMISSIS -

Estratto della Relazione tecnica prot. USP-2018-RS-003 del 18/12/2018,
allegata al Decreto del Commissario straordinario n. 26/2018 del 20/12/2018
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
dell’Agenzia Spaziale Italiana (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) - Anno 2018

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’ASI AL
31/12/2017



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALL'ASI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dall'ASI riferita alla data del 31/12/2017.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CIRA ScpA	04532710631	47,182	mantenimento	
ALTEC SpA	08191770018	36,25	mantenimento	
e-GEOS SpA	01032180778	20,00	mantenimento	
ELV SpA	06395751008	30,00	mantenimento con azioni di razionalizzazione della società	(successivamente al 1° marzo 2018 diventa SPACELAB SpA)
ASITEL S.r.l.	11524901003	100,00	liquidazione	

Si evidenzia in particolare che l'Agenzia non eroga alcun contributo/trasferimento annuale alle citate società. L'impegno finanziario dell'ASI si è limitato a quello strettamente connesso al versamento iniziale delle quote di capitale sociale sottoscritto all'atto della loro costituzione.

Così come l'art. 24, anche l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prevede che la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute sia rivolta sia alle partecipazioni *dirette* sia *indirette*.

Il concetto di partecipazione "*indiretta*" è delineato dall'art. 2 del medesimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale definisce tale (art. 2, comma 1, lettera g):

«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Nello specifico caso dell'Agenzia Spaziale Italiana, una sola società (tra quelle "attive") è soggetta a controllo da parte dell'Agenzia: il CIRA S.C.p.A. Pertanto tutte le partecipazioni che il CIRA S.C.p.A. detiene in altre società, costituiscono per l'ASI partecipazioni indirette.

Di seguito la tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente tramite l'unica società controllata CIRA S.C.p.A., sempre riferita alla data del 31/12/2017.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CIRA S.C.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Aspen Avionics Inc.	n.a.	9.15%	cessione	
DAC scarl	03807450618	8.81%	mantenimento con azioni di razionalizzazione della società	
DASS scarl	03509480921	5,08%	recesso	
IMAST scarl	04695971210	3.24%	mantenimento con azioni di razionalizzazione della società	
IR4I scarl	03229451202	2.94%	recesso	
S4A srl	03819900618	34.00%	liquidazione	
SALOMONE scarl	03418290619	10.00%	liquidazione	
SESAMO scarl	05573381216	15.00%	liquidazione	

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ALTEC S.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in ALTEC S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2017, la società ha 65 dipendenti e 5 amministratori, pertanto **NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI**
- 3) la società **NON** svolge **ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI** a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2015-2017 **HA** conseguito un **FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE** di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).
- 5) la società **NON** ha rilevato alcuna **PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI**

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

Esito della ricognizione

La società ALTEC S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società ALTEC S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

CIRA S.C.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in CIRA S.C.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2015, la società ha 364 dipendenti e 5 amministratori, pertanto **NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI**
- 3) la società **NON** svolge **ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI** a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2015-2017 **HA** conseguito un **FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE** di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)

5) la società è risultata in PERDITA ECONOMICA SOLO IN 1 DEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

Esito della ricognizione

La società CIRA S.C.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società CIRA S.C.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

E-GEOS S.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in E-GEOS S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2017, la società ha 256 dipendenti e 5 amministratori, pertanto **NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI**
- 3) la società **NON** svolge **ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI** a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2015-2017 **HA** conseguito un **FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE** di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società **NON** ha rilevato alcuna **PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI**

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

Esito della ricognizione

La società e-GEOS S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società e-GEOS S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

ELV S.p.A.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che:

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19

agosto 2016 n. 175;

- 2) al 31/12/2017, la società ha 81 dipendenti e 6 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2015-2017 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società HA rilevato PERDITE ECONOMICHE in 3 su 5 degli ESERCIZI PRECEDENTI (elemento rilevante, considerato ai fini della scelta e della messa in atto della misura di razionalizzazione)

Esito della ricognizione

Alla data del 31 dicembre 2017, la società ELV S.p.A. non appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016, tuttavia l'Agenzia ha ritenuto opportuno avviare un processo politico-strategico che ha portato alla operazione straordinaria di cessione di un ramo di azienda (mantenimento con operazioni di razionalizzazione).

ASITEL S.r.l.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

La società, nata per svolgere attività nel settore delle telecomunicazioni via satellite, in particolare attraverso la progettazione, realizzazione e commercializzazione di sistemi e relativi servizi, è sostanzialmente rimasta inattiva, registrando, causa insolvenza dell'unico cliente avuto, consistenti perdite che hanno eroso il capitale sociale portandolo al di sotto del minimo legale. In conseguenza di quanto sopra, previa trasformazione in S.r.l. per evitare la ricapitalizzazione della medesima, nel corso del 2016 è stata disposta la messa in liquidazione della società.

Il liquidatore ha terminato la procedura di liquidazione nel corso dei primi mesi del 2018, redigendo il bilancio finale di liquidazione alla data del 27/03/2018, approvato dall'azionista ASI (Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53/2018 del 10/04/2018). La società è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese.

Rispetto ai requisiti di mantenimento delle partecipazioni societarie fissate dal D. Lgs. n. 175/2016, dall'analisi condotta, ASITEL S.r.l., già ASITEL S.p.A., appariva in particolare in contrasto con:

- l'art. 20, comma 2, lettera b), avendo un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti a fronte di nessuna unità di personale dipendente;
- l'art. 20, comma 2, lettera d), avendo registrato un fatturato medio dell'ultimo triennio ampiamente al di sotto di 1 milione/anno (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

La società ASITEL S.r.l. è stata cancellata dal Registro dell'Imprese. Il procedimento liquidazione della società è stato concluso.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A.)

ASPEN AVIONICS Inc.

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare non in linea con il disposto dell'art. 4 del citato D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- la società ha rilevato costanti PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2017-2016-2015-2014-2013;
- stanti le consistenti perdite economiche di cui sopra, si rileva senz'altro necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Esito della ricognizione

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della Revisione straordinaria. Con essa infatti si dispose di procedere alla cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, al recesso dalla società. La valutazione già espressa per la Revisione straordinaria viene confermata ai fini della presente Revisione periodica.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato che "è stato avviato, da parte della Aspen Avionics Inc., il procedimento di cessione dell'intero pacchetto azionario. A tal fine, Aspen ha commissionato alla società americana Kipps-DeSanto, una valutazione della società per poter procedere alla successiva individuazione di un acquirente ed alla cessione dell'intero pacchetto azionario. Tale valutazione è stata completata per cui, ad oggi, si dispone del Market Value richiesto. La suddetta società sta ora procedendo alla ricerca ed alla selezione dell'eventuale acquirente".

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA Scarl - DAC

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2017, la società continua ad avere 3 dipendenti e 9 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Con essa infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di

amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo.

La situazione del fatturato, stante anche la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 per il triennio 2015-2017, appare ora in linea con le previsioni del D. Lgs. 175/2016. L'Agenzia conferma tuttavia la necessità di procedere alla riconfigurazione del modello di governance, che riduca il consiglio di amministrazione e il relativo onere.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato di aver provveduto in data 20/06/2018, ad inviare al Distretto Aerospaziale Campano (DAC) una ipotesi di piano di riassetto, ad oggi non ancora riscontrata. Ha comunicato inoltre che in merito in data 24/7/2018 il DAC ha approvato il bilancio d'esercizio 2017 e provveduto al rinnovo degli organi sociali. Stante il protrarsi di tale situazione il CIRA ha comunicato che provvederà all'invio di un ultimo sollecito a valle del quale saranno assunte le necessarie determinazioni circa la permanenza del CIRA nell'azionariato sociale.

L'ASI tuttavia precisa che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. deve procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Si dovrebbe analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine si richiede di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl - DASS

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2017, la società continua ad avere 1 dipendente e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2015-2017 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Con essa infatti si dispose il recesso dalla società e si rilevò l'anomala partecipazione del CIRA S.C.p.A., con sede legale nella Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa regione italiana. Il contrasto persiste anche all'analisi della presente Revisione periodica, stanti gli stringenti parametri previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato di aver provveduto a trasmettere, al Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS) la comunicazione formale circa la decisione del CIRA di recedere dalla

partecipazione societaria. In data 01/06/2018 il DASS ha fatto pervenire al CIRA una nota informativa relativa allo stato di avanzamento dei progetti di cui al bando "MIUR - 12 Aree di specializzazione" - progetti "Generazione E" e "SMS (Space Manufacturing in Situ)", a cui CIRA e DASS partecipano congiuntamente e nei quali il CIRA riveste il ruolo di soggetto attuatore del distretto. In essa il DASS invitava il CIRA a riconsiderare la decisione assunta anche al fine di non pregiudicare l'esito della partecipazione suddetta. In data 12/09/2018, il progetto "Generazione E" è stato ammesso a concorrere al finanziamento del MIUR e si è in attesa di conoscere l'esito del progetto "SMS (Space Manufacturing in Situ)". CIRA ha rappresentato altresì l'incremento di attività di comune interesse CIRA - DASS in fase di sviluppo, quale, ad es. l'iniziativa SPTF (Space Propulsion test Facility).

L'ASI precisa che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. deve procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Si dovrebbe analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine si richiede di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

[DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE Scarl - IMAST](#)

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. all'I.M.A.S.T. - DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE - S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2017, la società ha 4 dipendenti e 16 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Con essa infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, in particolare quelli elevati dell'organo amministrativo.

La situazione del fatturato, stante anche la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 per il triennio 2015-2017, appare ora in linea con le previsioni del D. Lgs. 175/2016. L'Agenzia conferma tuttavia la necessità di procedere alla riconfigurazione del modello di governance. Nell'ambito delle azioni mirate al contenimento dei costi si evidenzia anche la particolare onerosità dell'attuale organo amministrativo.

L'ASI precisa inoltre che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. deve procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Si dovrebbe analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine si richiede di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL'EMILIA ROMAGNA Scarl - IR4I

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel IR4I CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2017, la società ha 0 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società nel triennio 2015-2017 ha prodotto un FATTURATO SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- la società ha rilevato PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2015-2014-2013, mostrando una debole ripresa negli esercizi 2016 e 2017

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Con essa infatti si dispose il recesso dalla società e si rilevò l'anomala partecipazione del CIRA S.C.p.A., con sede legale nella Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa regione italiana. Il contrasto persiste anche all'analisi della presente Revisione periodica, stanti gli stringenti parametri previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il CIRA S.C.p.A. ha comunicato di aver provveduto a trasmettere, al Cluster Aerospaziale dell'Emilia Romagna (IR4I), la comunicazione relativa alla decisione di recedere dalla partecipazione al consorzio. Tale comunicazione è stata riscontrata da IR4I in data 26/09/2018 con la richiesta da parte del Presidente di riconsiderare tale determinazione. In merito sta per essere trasmessa lettera di conferma della volontà del CIRA di esercitare il diritto di recesso dal consorzio IR4I.

L'ASI precisa che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, il CIRA S.C.p.A. dovrebbe comunque procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, va dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione. Si dovrebbe

analizzare nel dettaglio la compatibilità o la possibile esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni nei distretti aerospaziali regionali, delle aziende aerospaziali della stessa regione, come il CIRA.

A tal fine si richiede di effettuare gli opportuni approfondimenti anche con interlocuzioni con gli attori esterni ritenuti competenti su tali questioni.

SCANDIUM FOR AEROSPACE S.r.l. - S4A

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SCANDIUM FOR AEROSPACE S.R.L. appariva già all'epoca della revisione straordinaria in linea con il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, ma anche gravemente in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 1 amministratore, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società non ha sostanzialmente prodotto alcun FATTURATO, quindi esso era SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SCANDIUM FOR AEROSPACE S.R.L. quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della sostanziale inattività (desumibile dal fatturato inesistente e dalla assenza di personale dipendente) la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella, peraltro già in atto, della messa in liquidazione della società.

Esito della ricognizione

In data 07/12/2017 la società la società S4A Srl è stata cancellata dal Registro dell'Imprese e dall'anagrafe Iva. Il procedimento liquidazione della società è stato concluso.

AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 4 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- il dato relativo al fatturato medio del triennio 2013-2015 non era disponibile in quanto la società non aveva approvato i bilanci degli esercizi 2015 e 2014; il fatturato del 2013 era pari a cifra sostanzialmente irrisoria

- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della sostanziale inattività (desumibile dal fatturato inesistente, dalla mancata approvazione dei bilanci e dalla assenza di personale dipendente) la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.

SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 7 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società nel triennio 2015-2017 aveva conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della mancanza di nuove iniziative di interesse e del rischio che la situazione economica della società potesse appesantirsi, la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.